

STATUTO ELIODORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede nel Comune di Riva del Garda la società cooperativa denominata "**ELIODORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane, materiali e immateriali a disposizione.

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e alla Legge Regionale 22 ottobre 1988 n. 24, non ha scopo di lucro, e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione e lo svolgimento in maniera coordinata ed in forma d'impresa di:

- servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- attività, indicate nel successivo articolo 4, finalizzate anche all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolte in particolare, ma non esclusivamente, a quelle considerate dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, la collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni anche in base al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, ultimo comma, della Costituzione ed al conseguente riconoscimento nel ruolo di co-progettazione nelle politiche di interesse pubblico con riguardo allo scopo e all'oggetto sociale.

In applicazione dei suddetti principi, la Cooperativa si accredita con le Pubbliche Amministrazioni, partecipa ai tavoli di concertazione, conclude e dà attuazione ad accordi di collaborazione, mette in comune risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi con le Amministrazioni stesse e i soggetti del "terzo settore", al fine di rendere effettiva la rete integrata dei servizi sociali.

La Cooperativa svolge le attività di cui al successivo articolo 4 in modo aconfessionale e apartitico, finalizzandole alla crescita morale e alla qualificazione culturale e professionale, nonché all'integrazione e inclusione sociale di persone che, trovandosi in stato di bisogno, svantaggio, fragilità o emarginazione, in qualsiasi forma chiedano di usufruirne.

La Cooperativa favorisce il ruolo del Volontariato e ne promuove l'attività per il raggiungimento delle proprie finalità. Valorizza le aspettative dei giovani, sostenendo iniziative per il Servizio Civile Universale, stage e apprendistati e tutoraggi lavorativi.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci in funzione della quantità e qualità dei loro apporti.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, i destinatari dell'attività della Cooperativa sono le persone disabili, i minori, i giovani, gli adulti e gli anziani, i richiedenti asilo, in situazioni di difficoltà ed emarginazione, disagio e fragilità sociale, economica e culturale, e le loro famiglie, nonché tutte le persone "vulnerabili", cioè persone che non sono ancora in una situazione di disagio conclamato ma che vi potrebbero ricadere. Questa elencazione, fermo restando titolo preferenziale, non è limitativa per l'orientamento delle politiche ed attività della Cooperativa alla più ampia e condivisa inclusione sociale.

La Cooperativa, per l'integrazione di attività in una strategia di rete dei servizi sociali può, nelle forme consentite dal sistema provinciale delle politiche sociali, cooperare stabilmente o temporaneamente con Enti Pubblici, del Terzo Settore, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Istituzioni scolastiche e sanitarie, Agenzie e Servizi della Pubblica Amministrazione.

La Cooperativa potrà stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento e collaborazione, partecipazione a tavoli di interlocuzione, confronto e valutazione, con soggetti pubblici e privati necessari all'esercizio dell'attività sociale o che la possono facilitare.

Ai fini dell'erogazione dei servizi a privati, imprese e non, ed in particolare alle Pubbliche Amministrazioni nelle loro varie articolazioni, la Cooperativa potrà partecipare agli affidamenti e alle gare di appalto comunque denominate, partecipando ai confronti concorrenziali e alle gare relative, e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi, nonché per la vendita e commercializzazione di prodotti realizzati e servizi erogati.

La Cooperativa potrà gestire centri, appartamenti e altri luoghi per i destinatari delle attività e somministrare tutti i servizi che tali attività richiedono.

Nelle gestioni può essere prevista la somministrazione di cibi e bevande ai propri utenti, operatori ed ospiti temporanei, nonché l'attività di trasporto a favore delle persone con disabilità, vulnerabilità e svantaggiate.

Relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) della Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (art. 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381) la Cooperativa ha come oggetto la gestione in forma di impresa di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la gestione di iniziative, strutture e servizi di accoglienza e supporto, anche psicologico, rivolti a soggetti, soci e non soci, in condizione di vulnerabilità sociale, nei modi ritenuti

più idonei per il raggiungimento di tale obiettivo;

b) l'erogazione ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, educativi, ricreativi, di animazione, riabilitativi a carattere diurno e residenziale quali ad esempio centri socio educativi, centri diurni riabilitativi e di socializzazione, centri occupazionali, laboratori protetti finalizzati prevalentemente alla formazione di prerequisiti lavorativi, centri del fare, centri socio ricreativi, strutture residenziali, comunità alloggio, alloggi protetti e semi-protetti, appartamenti in autonomia, interventi di pronta accoglienza, servizi di sollievo;

c) la gestione di servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza promossi dalle comunità locali per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

d) l'organizzazione e la gestione di percorsi di assistenza scolastica, attività di supporto alla didattica, assistenza diretta ed accompagnamento di studenti con particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES);

e) attività di animazione, che si realizzano con la promozione e il sostegno di iniziative ludiche, sociali, ricreative, artistiche, sportive e culturali rivolte a minori, adulti e anziani che si trovano in stato di bisogno e ai soggetti svantaggiati e vulnerabili, rientranti in un progetto che mira al raggiungimento del maggior benessere delle persone e della comunità;

f) attività di sensibilizzazione socio-culturale della comunità locale entro cui opera, finalizzata a favorire una sempre più autentica presa di coscienza sui problemi dell'emarginazione sociale e sui mezzi per prevenirla, affrontarla e superarla;

g) attività di promozione e di stimolo alle istituzioni per un impegno a favore delle persone deboli e svantaggiate, per l'affermazione dei loro diritti;

h) orientamento, inteso come supporto alle scelte formative e lavorative dei minori, dei giovani, degli adulti e delle loro famiglie; l'attività di orientamento può essere effettuata attraverso servizi specifici anche di natura psicologica;

i) formazione, che avviene tramite la progettazione, la promozione e la gestione di corsi, di attività di studio e di ricerca rivolto al mondo giovanile, alle loro famiglie e agli adulti in genere con particolare attenzione alla situazione locale;

j) attività di organizzazione di tirocini sia di formazione e orientamento, sia di inclusione sociale per favorire l'acquisizione e il consolidamento dei pre-requisiti appresi o per favorire opportunità di socializzazione in contesti lavorativi anche presso terzi.

Inoltre attività di tutoraggio per favorire il mantenimento del lavoro o per favorire l'assunzione di stagisti;

k) attività di recupero, assistenza e reinserimento sociale a favore di minori, adulti, anziani con disabilità fisica e psichica, con problemi di salute mentale, di dipendenza da sostanze o che si trovino in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione;

l) gestione di interventi di educazione e di assistenza domiciliare, e di assistenza alle persone in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc.;

m) promozione e la gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati e/o singole persone erogando, se necessario, borse di studio e/o borse di lavoro;

n) favorire e sostenere l'assunzione dell'incarico di amministrazione di sostegno da parte di amministratori e soci della Cooperativa;

o) gestione di appositi laboratori al fine di apprendere, attraverso il lavoro, sia abilità manuali che

pre-requisiti lavorativi, sviluppando attività di produzione e svolgimento di servizi, lavorazione e commercializzazione dei manufatti e dei prodotti ottenuti, derivanti dall'impegno dei partecipanti all'attività sociale. La realtà protetta permessa in detti laboratori è finalizzata a sviluppare al massimo la personalità ed autonomia delle persone svantaggiate, favorendone la partecipazione attiva alla vita collettiva, mediante l'addestramento quotidiano in attività manuali, artigianali, di servizio nonché agricole (ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo), con finalità dirette alla promozione umana e all'integrazione sociale. I prodotti originati dal lavoro dei soggetti impegnati nei suddetti laboratori possono essere commercializzati al fine di promuovere l'attività della Cooperativa;

p) svolgimento di servizi specialistici per persone con disabilità o svantaggio, orientamento di primo livello e specialistico e accompagnamento al lavoro;

q) gestione di Ambulatori, Case di Cura e Soggiorno, di Sollievo e Case di riposo, Centri diurni e Centri polifunzionali finalizzati ad attività sociali in generale e socio-sanitarie in particolare;

r) in funzione della formazione al lavoro, socializzazione e sensibilizzazione del territorio ai fini di inclusione sociale, promozione e gestione di pensionati, mense, case per ferie, colonie, campeggi, case di accoglienza in genere e luoghi per servizi di sollievo, nonché servizi di pulizia, lavanderia, ristorazione (anche a domicilio), custodia per persone in stato di bisogno, attività di animazione e ritrovo, asili nido, parchi giochi per i bambini, attività di intrattenimento, circoli culturali e ricreativi, centri diurni e sociali;

s) offrire prestazioni mediche, infermieristiche, ginnastica di mantenimento, attività motorie;

t) indagini, studi, collaborazioni e consulenze per la progettazione innovativa necessaria a soddisfare le esigenze dell'abitare inclusivo e condiviso.

Relativamente alle attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (art. 1 lett. b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381) la Cooperativa ha come oggetto la gestione in forma di impresa, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel rispetto di quanto prevede l'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, di:

a) attività di lavorazioni in conto terzi che possono consistere, a titolo esemplificativo, nell'assemblaggio di componenti meccanici, idraulici, elettrici e plastici, nel packaging di prodotti finiti, nella rifinitura di articoli tessili, in servizi per l'editoria, cartotecnica e invii postali. Progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti propri e per conto terzi quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, articoli tessili, meccanici, cartacei. Tali attività lavorative possono essere riferite all'ambito industriale, artigianale, commerciale, agricolo e di servizi;

b) erogazione di servizi a privati ed enti pubblici quali, a titolo esemplificativo, inserimento dati, logistica, pulizie, manutenzione delle aree verdi, allestimenti;

c) progettazione e realizzazione di percorsi lavorativi volti all'acquisizione e/o al mantenimento di requisiti e competenze utili all'assunzione dello status di lavoratore e all'orientamento e sviluppo professionale;

d) attività di editoria, stampa e copisteria, la realizzazione di servizi giornalistici, tipografici e pubblicitari, la realizzazione di applicazioni informatiche, cinematografiche, fotografiche, audiovisive, televisive, multimediali, l'organizzazione e la realizzazione di congressi, spettacoli e manifestazioni in genere e dei servizi a essi correlati, produzione di sistemi informatici e dei suoi componenti, nonché software;

e) attività di manutenzione edilizia e di ripristino paesaggistico ed ambientale;

f) gestione di locali di pubblico esercizio compreso il confezionamento e la distribuzione di pasti;

g) attività agricole, ortofrutticole, florovivaistiche e di allevamento;

h) gestione di pensionati, mense, case per ferie, colonie, campeggi, case di accoglienza in genere e luoghi per servizi di sollievo, nonché servizi di pulizia, lavanderia, ristorazione (anche a domicilio) e custodia per persone in stato di bisogno;

i) attività finalizzate all'impiego del personale assunto nell'ambito di convenzioni, affidamenti e/o contratti con Enti Pubblici e comunque finanziati dagli Enti Pubblici per finalità di sostegno occupazionale di soggetti svantaggiati appartenenti a categorie specificatamente nominate dai medesimi Enti committenti e/o finanziatori ovvero tipologie, riconducibili e non, al concetto di lavoratori socialmente utili.

La Cooperativa intende svolgere inoltre le seguenti attività, con riferimento alla lett. a) o b) del precitato art. 3, comma 2 della L.R. n. 24 del 1988 (art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381) a seconda delle specifiche qualità e condizioni delle persone di volta in volta interessate:

a) servizio di accoglienza per lavoratori "vulnerabili" che trovano difficoltà o impossibilità a lavorare nelle aziende, comprese le cooperative di tipo B, presso le quali sono assunti, "distaccandoli" presso un luogo di lavoro più idoneo, dove possano essere accolti nelle loro fragilità, attraverso mansioni sostenibili e relazioni di aiuto;

b) promozione di azioni di sensibilizzazione rispetto al sostegno ed al reinserimento di persone in esecuzione penale, previa convenzione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE – "messa alla prova").

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici e dotarsi di tutte le attrezzature, macchine e beni mobili necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali, anche a favore dei soci o di terzi, necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime. Va fatta salva l'autorizzazione dell'Assemblea per gli importi eccedenti gli impegni passivi e le garanzie reali o personali che il Consiglio di Amministrazione può contrarre e rilasciare in autonomia, di cui al successivo articolo 23, ultimo comma.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per l'integrazione di attività in una strategia di rete dei servizi sociali può, nelle forme consentite dal sistema provinciale delle politiche sociali, cooperare stabilmente o temporaneamente con Enti Pubblici, del Terzo Settore Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Istituzioni scolastiche e sanitarie, Agenzie e Servizi della Pubblica Amministrazione.

La Cooperativa potrà stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento e collaborazione, partecipazione a tavoli di interlocuzione, confronto e valutazione, con soggetti pubblici e privati necessari all'esercizio dell'attività sociale o che la possono facilitare.

Ai fini dell'erogazione dei servizi a privati, imprese e non, ed in particolare alle Pubbliche Amministrazioni nelle loro varie articolazioni, la Cooperativa potrà partecipare agli affidamenti e alle gare di appalto comunque denominate, partecipando ai confronti concorrenziali e alle gare relative, e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi, nonché per la vendita e commercializzazione di prodotti realizzati e servizi erogati.

La Cooperativa potrà gestire centri, appartamenti e altri luoghi per i destinatari delle attività e

somministrare tutti i servizi che tali attività richiedono.

Nelle gestioni può essere prevista la somministrazione di cibi e bevande ai propri utenti, operatori ed ospiti.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

Previa autorizzazione dell'Assemblea potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, anche con facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Nell'interesse delle società partecipate la Cooperativa potrà rilasciare a favore di terzi garanzie reali e/o di firma, sempre previa autorizzazione dell'Assemblea.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa può accettare proventi derivanti da atti di liberalità da parte di soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di beni immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

La Cooperativa, in funzione del rafforzamento della propria attività, può accettare eredità e legati, nonché la posizione giuridica di amministratore/gestore (trustee) di Trust di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha reso esecutiva la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, con conseguenti separazioni patrimoniali e vincoli di destinazione, nell'interesse dei beneficiari, soci/famigliari di soci o non soci, in quanto individuati dai disponenti tra soggetti utilizzatori diretti o potenziali delle attività e servizi posti in essere dalla Cooperativa o che la stessa intende svolgere.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci beneficiari, cioè persone fisiche che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, e che usufruiscono direttamente dei servizi della Cooperativa. Rientrano in questa categoria anche i familiari e amministratori di sostegno delle persone che fruiscono dei servizi, nonché le persone che possono beneficiare, anche indirettamente, delle attività e dei progetti di sviluppo che la Cooperativa intende attivare;
- b) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone

svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. A essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza alle iniziative della stessa;

c) soci volontari, nel limite di legge, cioè persone fisiche che prestano la loro attività o servizi a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Nel caso in cui cambiassero le esigenze, i soci possono presentare alla Cooperativa, nel rispetto della legge e del presente statuto, la domanda di mutamento della categoria di soci di appartenenza, eventualmente integrando le informazioni richieste di cui al successivo articolo 7, comma 1, lett. b).

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali ed Imprese sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie come sopra indicate (soci beneficiari, soci lavoratori, soci volontari, soci enti), cui si aggiungono la categoria speciale dei "soci in prova" e dei soci sovventori di cui al successivo articolo 6 e Titolo IV.

Non possono divenire soci quanti svolgano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

L'ammissione ad una categoria speciale di nuovi soci che si reputano in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa, comporta un'esperienza di prova.

Allo scopo la delibera di ammissione dell'Organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo formativo o di inserimento del nuovo socio, nel rispetto del limite massimo di un anno, eventualmente prorogabile come di seguito indicato;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto operativo della Cooperativa, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo sociale e l'attività economica svolta;

3. la quota che il nuovo socio deve sottoscrivere al momento dell'ammissione alla categoria speciale, in misura uguale a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Il nuovo socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle delibere di approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Qualora entro 10 (dieci) giorni antecedenti il termine del periodo assegnato non sia stata assunta e comunicata alcuna delibera di ammissione come socio ordinario, il nuovo socio in categoria speciale, facendone richiesta scritta al Presidente della Cooperativa, è ammesso a proseguire in proroga con un ulteriore periodo di prova di un anno, salvo il caso di giudizio sfavorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione.

In mancanza della richiesta scritta di cui al precedente comma, il nuovo socio decade dal diritto di ammissione a socio ordinario e con la scadenza del termine come inizialmente stabilito cessa lo stato di nuovo socio in prova ed il rapporto sociale e mutualistico con la Cooperativa.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il nuovo socio in categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, nella specifica categoria di cui al precedente articolo 5, a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia conseguito un giudizio favorevole rispetto agli impegni di formazione e di partecipazione all'attività della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato favorevole giudizio rispetto ai suddetti impegni, il Consiglio di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11, dandone comunicazione all'interessato entro il termine finale del periodo di prova prorogato.

Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio, dopo aver ricevuto copia dello Statuto e dei Regolamenti interni ed elettorale della Cooperativa, dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto specificando il possesso dei requisiti necessari e la motivazione dell'interesse all'inserimento nella compagine sociale;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) l'eventuale dichiarazione di accettare che la prova del ricevimento delle comunicazioni formali con la Cooperativa possa essere data dalle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
2. la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Di norma l'ammissione dei nuovi soci richiedenti è deliberata inizialmente in una categoria speciale di cui all'articolo 6, per lo svolgimento e valutazione di un periodo di prova, ma l'Organo amministrativo può deliberare l'ammissione diretta come socio ordinario quando si tratti di persona già conosciuta per le sue qualità, purchè nessun componente esprima contrarietà sul punto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, nonché la prova favorevole del percorso di cui al precedente articolo 6 per i nuovi soci a cui la stessa è stata richiesta, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività della Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Quando se ne riscontri la necessità, anche a seguito di revisione cooperativa ai sensi della L.R. 9 luglio 2008 n. 5, l'Organo amministrativo procede al riesame della permanenza dei requisiti dei soci in relazione alle varie categorie ed assume le determinazioni conseguenti, sentiti gli interessati.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, alle esclusioni di soci o modifiche nella loro appartenenza alle varie categorie che si sono rese necessarie, ed al recesso di soci.

Art. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci hanno diritto di:

- a) cooperare al raggiungimento dei fini sociali, partecipando alle attività della Cooperativa e alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il Libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su

proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali partecipando alle assemblee sociali e collaborando alle attività della Cooperativa;

c) astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con i fini sociali e con gli interessi della Cooperativa;

d) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO – INTRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Decorsi due anni dall'ingresso in Cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che risulti assente per tre anni consecutivi alle Assemblee sociali, senza aver specificato un motivo giustificabile e senza aver delegato un altro socio;

g) che, non avendo comunicato alcuna variazione di domicilio, risulti irreperibile alla Cooperativa.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art. 12 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 del c.c..

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche

fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del c.c..

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel Libro dei soci.

Art. 18 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Art. 22 - RISTORNO

La ripartizione di eventuali ristorni ai singoli soci potrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e la totalità dei soci come più specificatamente disciplinato da apposito Regolamento interno da adottare.

Art. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) all'eventuale riserva per l'acquisto di azioni proprie da soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 21;
- f) alla costituzione di riserve indivisibili.

Approvato il bilancio l'Assemblea determina il limite massimo degli impegni passivi e delle garanzie che il Consiglio di Amministrazione può contrarre e prestare senza necessità di autorizzazione preventiva da parte della Assemblea stessa, in relazione alla situazione patrimoniale aggiornata, alla sua liquidità e ai vincoli esistenti, tenuto conto anche dei futuri sviluppi strategici.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI **Art. 24 - ORGANI**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 - ASSEMBLEE

L'Assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Trentino.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da pubblicarsi all'Albo presso la sede e sul sito Internet della Cooperativa nonchè mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 e ss.mm. o in base alle normative tempo per tempo vigenti;
- 3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, del presente Statuto;
- 4) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 5) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- 6) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci, ai fini della soluzione della crisi, con la precisazione che i soci lavoratori possano valorizzare tale apporto mediante contratti di solidarietà. In presenza delle condizioni previste dalla legge, viene deliberato anche il programma di mobilità in relazione al quale i soci lavoratori hanno diritto di preferenza rispetto a lavoratori non soci;
- 10) approva, con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie, il regolamento interno dei soci lavoratori, così come previsto dall'art. 6 L. 142/2001, nonché i regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, prevedendo anche l'eventuale costituzione di Comitati tecnici, il regolamento sul Volontariato e i Soci Volontari ed il Regolamento elettorale;
- 11) se del caso, approva un regolamento per i criteri di trasparenza e parità di condizioni per l'ammissione ai servizi e attività della Cooperativa;
- 12) delibera le autorizzazioni per il Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui all'oggetto sociale indicate nel precedente articolo 4 e per gli impegni passivi e garanzie superiori al limite di cui all'art. 23 u.c.;
- 13) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 14) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza

oneri per la Cooperativa, di un Presidente onorario al fine di riconoscere, con il conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto.

Il Presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto. Il Presidente onorario riceve copia dell'ordine del giorno delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, e può chiedere di essere sentito su specifici argomenti.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) le deliberazioni in materia di fusioni, incorporazioni e scissioni;
- 3) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 4) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 - ELEZIONE E REQUISITI CARICHE SOCIALI

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che, a tal fine, assume anche la funzione di Assemblea elettorale.

I Consiglieri di Amministrazione, per ogni mandato elettivo, durano in carica tre esercizi annuali e sono rieleggibili senza limitazioni.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea provvede a nominare tutti gli Amministratori.

Il Regolamento elettorale, approvato dall'Assemblea, stabilisce le procedure da adottare per la presentazione preventiva delle candidature, la formazione e conoscibilità della lista prima della riunione dell'Assemblea elettorale allo scopo di favorire trasparenza e pubblicità nei confronti degli associati, le modalità di votazione e quant'altro ritenuto opportuno.

I soci possono candidarsi dichiarando la loro disponibilità.

I non soci possono essere candidati e presentati da almeno tre soci, allegando la disponibilità dell'interessato.

L'assunzione della carica di amministratore non è consentita agli amministratori e ai responsabili dei servizi di bilancio degli enti pubblici che concorrono ai ricavi della Cooperativa o che le attribuiscono altri benefici, ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal

precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese ovvero enti e organizzazioni ad attività complesse;

b) attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I requisiti per la carica di amministratore di cui ai precedenti commi devono essere posseduti anche dai candidati alle cariche sociali.

Gli amministratori hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione. In caso di reiterata assenza per tre sedute consecutive da parte di un Amministratore, senza adeguata giustificazione scritta, il Consiglio di Amministrazione ne dichiara la decadenza e procede all'integrazione del Consiglio con la procedura e i limiti di cui al successivo articolo 34.

Art. 29 - VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le votazioni, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 28, si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Art. 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente; dopo la verifica della validità della sua costituzione, l'Assemblea designa la persona che la presiede, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a nove consiglieri, eletti dall'Assemblea.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè almeno i 2/3 (due terzi) degli amministratori siano scelti tra i soci cooperatori e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 32 - COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto, tenuto conto delle preventive autorizzazioni che lo Statuto riserva all'Assemblea.

A norma dell'art. 2365, secondo comma del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello Statuto a disposizione normative.

Il Consiglio di Amministrazione, anche al fine di proporre eventuali correttivi, su relazione del Presidente e del Direttore esamina la situazione del personale comunque incaricato e l'andamento dei beneficiari delle attività, nonché l'andamento della gestione economico finanziaria, con cadenza semestrale o con scadenze più ravvicinate se necessario.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati e il Direttore devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti che non rientrano nella competenza specifica dell'Assemblea, necessari all'organizzazione e al buon andamento dei servizi.

Gli amministratori favoriscono e coordinano la formazione di gruppi di lavoro tra i soci, rivolti in particolare allo sviluppo di progetti che la Cooperativa intende attivare, per meglio focalizzare le necessità dei beneficiari e vagliare le possibili modalità operative e di miglioramento.

Art. 33 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio sindacale se nominato.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal primo comma dell'art. 2386 del c.c., purché almeno 2/3 (due terzi) dei componenti sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea di approvazione del bilancio.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda all'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuita anche la revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di Revisori legali iscritti nel Registro.

Art. 38 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata, volontariamente o se obbligatoria per legge, affidando l'incarico ad uno dei seguenti soggetti:

- a) alla Federazione di cooperative cui la Cooperativa aderisce con delibera assembleare;
- b) al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, o al Sindaco Unico;
- c) sentito il Collegio sindacale od il Sindaco Unico ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c.;
- d) ad altro soggetto abilitato per legge.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Art. 39 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, comma 4, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 41 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra non soci e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 44 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma ai soci sovventori e cooperatori.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori e sovventori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 23, comma 4, lettera c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.